




# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Rettifica giornalistica: ultime sentenze

Autore: Redazione | 23/04/2020



*Scopri le ultime sentenze su: diffamazione a mezzo stampa; rettifica della notizia giornalistica falsa; sanzione pecuniaria; direttore responsabile della testata giornalistica; reati commessi col mezzo della stampa; violazione dell'obbligo di rettifica.*

# **Diffamazione a mezzo stampa**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della **rettifica della notizia giornalistica** falsa, ex art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. cit.

(Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso in presenza della rettifica l'applicabilità in via analogica del regime previsto per la ritrattazione, trattandosi di istituti con natura e caratteri del tutto diversi).

**Cassazione penale sez. V, 07/03/2006, n.16323**

## **Pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, l. 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata.

**Cassazione penale sez. V, 17/10/2019, n.48077**

## **Diritto di rettifica attribuito all'interessato**

Legittimato passivo rispetto alla richiesta di rettifica di cui all'art. 8 l. n. 47 del 1948 è esclusivamente il direttore o il responsabile del giornale o del periodico, non anche la società editrice.

**Tribunale Messina, 15/03/2012**

## **Articolo di un giornale specializzato in**

## argomenti finanziari

Ai fini della sospensione cautelativa della prestazione, ai sensi dell'art. 1461 c.c., è indispensabile la dimostrazione di un pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, non essendo sufficiente una mera rappresentazione soggettiva (timore, preoccupazione) di pericolo, non corroborata da alcuna dimostrazione di concrete circostanze idonee a giustificarla come rispondente ad una situazione reale.

(Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in relazione ad un contratto di assicurazione contro i **rischi professionali**, aveva ritenuto giustificata la sospensione del pagamento del premio da parte dell'assicurato sulla base della "legittima preoccupazione" del medesimo, derivata da un articolo di un **giornale specializzato** in argomenti finanziari, il quale aveva dato notizia della sottoposizione della società assicuratrice ad ispezione da parte dell'Isvap per la forte esposizione debitoria verso gli assicurati, preoccupazione che era stata aggravata dalle mancate risposte della compagnia assicuratrice sull'esito dell'ispezione e sulla richiesta di rettifica della notizia giornalistica).

**Cassazione civile sez. I, 03/12/1993, n.12011**

## Richiesta di rettifica

Destinatario della richiesta di rettifica e passivamente legittimato nel procedimento ex art. 700 c.p.c. è il direttore responsabile della testata giornalistica.

**Pretura Roma, 05/05/1986**

## Diritto di rettifica e lesione dell'identità personale

Perché possa ritenersi integrato il **diritto di rettifica** è necessario accertare che la pubblicazione abbia leso l'identità personale del soggetto; tale lesione non sussiste se la circostanza pubblicata, nella specie l'abuso di alcool in gioventù, non sia idonea suscitare discredito generalizzato, risultando vera, in quanto diffusa

dalla stessa supposta parte lesa, e se il riferimento a segreti tradimenti contestualizzati nel testo dell'articolo si riferiscano a possibili dubbi sui tradimenti del marito della parte attrice, senza alcuna offensività intrinseca della frase contestata.

**Tribunale Roma sez. I, 06/06/2019, n.11964**

## **Diffamazione a mezzo di trasmissione televisiva a diffusione nazionale**

Nel caso di diffamazione a mezzo stampa (nella specie: diffamazione effettuata nel corso di una trasmissione televisiva di rilevanza nazionale) l'accertato superamento dei limiti del diritto di cronaca (quanto al requisito della verità del fatto narrato) nonché l'inidoneità della successiva rettifica del conduttore ad eliminare tutte le conseguenze dannose prodotte dalla **divulgazione di una notizia falsa** e gravemente lesiva della reputazione dei danneggiati rendono la condotta posta in essere illegittimamente lesiva del diritto alla reputazione e radicano il conseguente diritto dei danneggiati al risarcimento del danno: risarcimento cui vanno ritenuti obbligati tanto il conduttore della trasmissione, quanto il concessionario del servizio che ha mandato in onda la trasmissione.

**Tribunale Palermo sez. I, 07/05/2019, n.2259**

## **Diffamazione a mezzo stampa: la mancata rettifica**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la violazione dell'obbligo di rettifica di cui all'art. 8 della l. n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all'identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell'onore e della reputazione, sicchè l'esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall'ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per "petitum" e "causa petendi", da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione.

**Cassazione civile sez. III, 30/05/2017, n.13520**

## **Pubblicazione di un articolo: l'accertamento del carattere diffamatorio**

Qualora alla pubblicazione a mezzo stampa di un articolo segua l'inserzione dello stesso all'interno dell'archivio informatico della testata, la sopravvenuta dichiarazione di diffamatorietà dell'articolo pubblicato comporta il dovere, in capo all'**editore del quotidiano** e al titolare del relativo archivio, di procedere, dietro specifica richiesta dell'interessato, all'aggiornamento e alla rettifica dell'informazione disponibile on line, con menzione dell'**accertamento del carattere diffamatorio** e della relativa condanna risarcitoria ove presente, nel rispetto del diritto all'immagine dell'interessato (sia esso persona fisica o giuridica).

**Corte appello Milano, 27/01/2014**

## **Danno all'onore ed alla reputazione**

La pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l'ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo.

**Cassazione civile sez. VI, 26/06/2013, n.16040**